



**COMUNE DI PARTINICO**  
(Città metropolitana di Palermo)

**Prot**

Ai Responsabili di Settore

e, p.c. Alla Commissione straordinaria

Sede

OGGETTO: Concessione e/o erogazione di contributi, finanziamenti e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte del Comune di Partinico a operatori economici privati per lo svolgimento di attività imprenditoriali". Verifiche antimafia ex art. 67 e segg. del D.Lgs. 159/2011 e smi. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria - Sentenze n. 3 del 3 aprile 2018 e n. 23 del 26 ottobre 2020. Direttiva.

La Commissione straordinaria del Comune di Partinico, con deliberazione n. 1/2020, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, disponeva agli uffici comunali di acquisire, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 159/2011 e smi, sino ai cinque anni successivi allo scioglimento degli organi elettivi dell'Ente per infiltrazioni mafiose, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, nonché precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicata nell'articolo 67 del D.Lgs 159/2011 e ciò indipendentemente dal valore economico degli stessi.

In attuazione della citata deliberazione lo scrivente emanava specifiche direttive alle SS.VV. e agli uffici comunali da Voi diretti che integravano, quelle precedentemente emanate, sempre in materia di verifiche antimafia, in attuazione del Protocollo di legalità stipulato in data 5 marzo 2019 con la Prefettura di Palermo.

In tale direttiva, a seguito dell'indirizzo espresso dalla Commissione straordinaria, si evidenziava agli uffici comunali la necessità di individuare, in via prioritaria, gli operatori

9

economici con cui intrattenere rapporti economici, tra quelli in possesso di iscrizione nelle white list detenute dalle Prefettura, rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge 6 novembre 2012, n.190.

Successivamente a tale direttiva veniva emessa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la sentenza n. 23 del 20 ottobre 2020 nella quale i giudici di Palazzo Spada, riprendendo un orientamento già espresso in materia di interdittive antimafia, hanno statuito che la salvezza del "pagamento delle opere già eseguite e il rimborso del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite", di cui agli articoli 92, co. 3, e 94, co. 2, del d. Lgs. n.159/2011 va riferita solo al recesso dai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, con esclusione, dunque, delle ipotesi riconnesse alla concessione di finanziamenti pubblici o sovvenzioni o contributi comunque denominati.

Con la citata sentenza l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, riprendendo il "principio di diritto" già formulato con la precedente sentenza 6 aprile 2018 n. 3, ha affermato che il provvedimento di cd. "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità giuridica in ambito pubblico, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che, sul loro cd. "lato esterno", determinino rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione".

Il Consiglio di Stato, al riguardo, ha ribadito che "Tale incapacità è:

- parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la pubblica amministrazione (di modo che può parlarsi di una sorta di "incapacità giuridica pubblica"), ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque limitatamente ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (art. 67 d. lgs. n. 159/2011);
- tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell'autorità amministrativa competente (e la temporaneità della misura e dunque delle sue conseguenze in termini di incapacità assume un carattere particolarmente rilevante ai fini della compatibilità costituzionale: Corte cost., n. 57/2020).

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato per tutta la durata di tale incapacità, in riferimento all'art. 67, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 159/2011- non possono erogarsi e riceversi "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo,

comunque denominate” – in quanto “la finalità del legislatore è, in generale, quella di evitare ogni “esborso di matrice pubblicistica” in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali.

Aggiunge l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che gli articoli 92, co. 3 e 94, co. 2 del D.Lgs. 159/2011, nella parte in cui questi consentono la salvezza del “pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (intendendosi per tale l’arricchimento derivante al patrimonio dell’amministrazione e che per quest’ultima rappresentano un valore economicamente valutabile) sono norme di eccezione e quindi di strettissima interpretazione.

Pertanto il dato letterale della citata disposizione si oppone ad una sua estensione della salvezza del pagamento di quanto realizzato sulla base di finanziamenti o contributi pubblici.

Relativamente ai provvedimenti di concessione di benefici economici, comunque denominati, secondo il giudice amministrativo, ne consegue che “l’intervenuto accertamento dell’incapacità del soggetto, cui si riconnette la “precarietà” degli effetti dei medesimi, espressamente enunciata dalle norme, esclude che possa esservi legittima ritenzione delle somme da parte del soggetto beneficiario (ma giuridicamente incapace).

“Né è possibile ipotizzare, in presenza di un chiaro riferimento normativo alla “precarietà” dei provvedimenti adottati o del provvedimento stipulato, l’insorgere di un “affidamento” in capo al soggetto privato”.

Sempre secondo il Giudice Amministrativo il suddetto divieto di erogare risorse pubbliche a soggetti destinatari di interdittiva antimafia deve essere intesa nel senso che ricomprende anche l’impossibilità di percepire somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all’attività di impresa per effetto anche di una sentenza passata in giudicato; e ciò in quanto il legislatore con l’art. 67, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 159 del 2011 intende impedire qualunque tipo di esborso proveniente dalla pubblica amministrazione, a soggetti ritenuti “inaffidabili” in quanto inidonei ad essere titolare (ovvero a persistere nella titolarità) del diritto di credito (per il tempo di durata degli effetti dell’interdittiva).

L'inidoneità ad essere (seppure temporaneamente) titolare del diritto di credito comporta anche l'impossibilità di farlo valere in sede giurisdizionale nei confronti del debitore.

Alla luce di quanto sopra si dispone alle SS.VV. e agli uffici comunali da Voi diretti di acquisire le informative antimafia prima di procedere alla concessione e/o all'erogazione a operatori economici privati per lo svolgimento di attività imprenditoriali di risorse economiche pubbliche, comunque denominate (contributi, finanziamenti, sovvenzioni, ecc.), anche per effetto di sentenze passate in giudicato, e ciò indipendentemente dall'importo.

Nelle ipotesi di recesso da contratti pubblici di lavori, servizi e/o forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 per effetto di informative interdittive sopravvenute, ai sensi degli articoli 92, co. 3 e 94, co. 2 del D.Lgs. 159/2011 si potranno pagare esclusivamente il valore delle opere, dei servizi e dei beni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (intendendosi per tale l'arricchimento derivante al patrimonio dell'amministrazione e che per quest'ultima rappresentano un valore economicamente valutabile).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
GUARINO

